

n. 278

seduta del 28/10/2003

Oggetto: Rinnovo convenzione per la concessione in gestione del Centro Sportivo "Falck Calcio" - viale Edison 555 - Sesto San Giovanni, all'Associazione sportiva "Posal calcio". Periodo 1° luglio 2003 - 30 giugno 2007.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata relazione del Servizio Sport in data 29 settembre 2003, che si intende fare parte integrante del presente atto;

Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, come da foglio allegato;

Richiamato l'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

- 1) di approvare il rinnovo dell'affidamento della gestione del centro sportivo di proprietà comunale "Falck Calcio", sito in V.le Edison n. 555, all'Associazione sportiva per anni 4, fino al 30 giugno 2007, secondo la bozza di convenzione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la bozza di convenzione che regola le modalità di concessione dell'impianto sportivo all'Associazione sportiva "Posal Calcio", documento che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di dare atto che l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la presente convenzione qualora per ragioni di pubblico interesse esprima una diversa valutazione sulla destinazione dell'impianto e sulle modalità di gestione;
- 4) di dare atto che per l'assunzione dell'impegno di spesa necessario al rinnovo della convenzione, si provvederà con ulteriore successivo provvedimento dirigenziale;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

RELAZIONE

Lo scorso 30 giugno 2003 è scaduto il rapporto di convenzione con l'Associazione sportiva "Posal Calcio" per la gestione del Centro Sportivo "Falck Calcio" di Viale Edison 555, convenzione che dava attuazione alla volontà dell'Amministrazione comunale di affidare la gestione dei campi di calcio a quelle società o associazioni sportive locali che li avevano già in uso prevalente e con un maggiore numero di squadre, al fine di favorire la fruibilità delle strutture e la promozione di attività sportive e ricreative.

Il quadro che emerge dall'esperienza di gestione in atto dal 1° ottobre 1997 e periodicamente rinnovata fino allo scorso 30 giugno, è positivo dal punto di vista economico, per il risparmio che l'A.C. ha realizzato in questi anni sulle spese di personale, dal momento che la gestione in esterno ha permesso il progressivo decremento del personale dipendente in forza negli impianti sportivi. E' altrettanto positivo dal punto di vista dello stato di conservazione dell'impianto, in quanto l'aver responsabilizzato la società sportiva nella conduzione del centro sportivo ha generato una maggiore cura nell'utilizzo quotidiano della struttura e laddove necessario ha permesso di portare tempestivamente a soluzione il problema delle piccole manutenzioni.

Alla luce del rapporto di fiducia instaurato in questi anni con la società sportiva nella conduzione dell'impianto e del rispetto degli obblighi formali di convenzione e capacità di coinvolgimento di un'ampia fascia di utenza giovanile, abbiamo verificato la disponibilità della società sportiva a proseguire nella gestione valutando nel contempo le condizioni del rapporto al fine di introdurre eventuali correttivi.

La scadenza formale della convenzione, è quindi occasione, da un lato, per confermare in termini generali le modalità di concessione dell'impianto, per riproporre invariate alcune clausole contrattuali, non avendo ravvisato la necessità di introdurre modifiche e dall'altro, opportunità per apportare, alla luce dell'esperienza appena conclusa, gli opportuni adeguamenti in base alle nuove esigenze che nel corso del tempo si sono manifestate.

Si propone pertanto di confermare le seguenti clausole:

- onere di stipulazione polizze assicurative a copertura di danni a cose e persone e rischio incendio, confermando il precedente massimale;
- onere di prestazione cauzione confermando il precedente importo;
- onere di custodia e funzionamento di impianti, attrezzature e servizi annessi;
- onere di opportuna pubblicizzazione e programmazione delle attività del centro sportivo;
- onere dell'ordinaria manutenzione (ciò tutte quelle operazioni, comprese le piccole riparazioni necessarie a mantenere il campo, gli impianti, gli arredi e le strutture nelle condizioni di efficienza);

- riconoscimento all'associazione sportiva, di un contributo annuo commisurato al costo delle utenze (forniture di acqua potabile, combustibili per il riscaldamento, gas metano ed energia elettrica) che nell'ottica di una responsabilizzazione nella gestione, la convenzione prevedeva volturate a proprio nome, oltre al materiale necessario al buon funzionamento dell'impianto, fissato in € 23.240,56;
- manutenzione, anche ordinaria, degli impianti di illuminazione, di riscaldamento e produzione dell'acqua calda, per la necessità di mezzi e professionalità specifiche, rimane a cura esclusiva dell'Amministrazione comunale.

Si propone invece di introdurre alcune modifiche che si riassumono nei seguenti punti:

1. Canone ricognitorio: dal momento che non sono stati effettuati aumenti dal 1997 proponiamo di stabilire il nuovo canone in €. 500,00.= più I.V.A.;
2. Contributo: dal momento che la suddivisione del contributo in 2 rate semestrali, di cui il secondo a rendiconto, è risultata troppo onerosa dal punto di vista finanziario per il Gestore, proponiamo il frazionamento del contributo in quattro trimestri, di cui i prime tre anticipati ed il quarto a consuntivo, previa presentazione di rendiconto dei pagamenti effettuati nell'arco dell'anno sportivo;
3. Durata della convenzione: proponiamo di prolungare la durata della concessione in gestione del Centro sportivo "Falck Calcio" a 4 anni (in luogo dei 3 anni delle convenzioni precedenti) e cioè dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2007, facendola coincidere come anno sportivo con il termine della legislatura in corso, dando atto però nel contempo, che l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la presente convenzione qualora per ragioni di pubblico interesse esprima una diversa valutazione sulla destinazione dell'impianto e sulle modalità di gestione.

Riteniamo utile inoltre, a fronte degli interventi strutturali di cui è stato oggetto l'impianto sportivo, che potrebbero ingenerare incrementi nei consumi delle utenze, prevedere la possibilità, che in corso d'opera si possa adeguare in eguale misura l'importo del contributo riconosciuto annualmente alla Concessionaria, fino ad un importo massimo di €. 1.000,00.=, somma che nell'eventualità si prevede di impegnare con successivo ed ulteriore atto.

Stimando pertanto positivamente l'esperienza di gestione ad oggi condotta, proponiamo il rinnovo dell'affidamento della gestione dell'impianto sportivo "Falck calcio" all'associazione sportiva "Posal calcio", per anni 4, fino al 30 giugno 2007, regolando i rapporti come da bozza di convenzione allegata al presente atto.

L'impegno di spesa necessario che verrà imputato con successivo ulteriore atto dirigenziale è il seguente:

1) l'impegno di spesa relativo alla convenzione è pari a €. 92.962,24.= così imputato:

- €. 11.620,28.= al Tit. 1 Funz. 6 Serv. 02 Cap. 1890/60 "Spese campo sportivo Falck calcio" del bilancio 2003 che presenta la voluta disponibilità;
- €. 23.240,56.= del bilancio 2004;
- €. 23.240,56.= del bilancio 2005;
- €. 23.240,56.= del bilancio 2006;
- €. 11.620,28.= del bilancio 2007;

2) l'impegno di spesa relativo alla manutenzione dell'impianto di riscaldamento quantificata in circa €. 2.582,28.= al Tit. 1 Funz. 6 Serv. 02 Cap. 1890.60 "Spese campo sportivo Falck calcio" del bilancio 2003 e successivi, dando atto trattasi di impegno assunto con l'appalto di riscaldamento.

3) la spesa relativa alla manutenzione dell'impianto di illuminazione è già stata imputata al Tit. 1 Funz. 6 Serv. 02 Cap. 2945 "Attrezzature e arredi centri sportivi" del bilancio 2001, dando atto trattasi di impegno assunto con determinazioni dirigenziali "B" e "S3" n. 311 del 29 settembre 2001 riguardante l'appalto di manutenzione programmata degli impianti di illuminazione dei centri sportivi comunali.

Sesto San Giovanni, 29 settembre 2003.

Il Funzionario
Dott.ssa Patrizia Scheggia

Si concorda sul parere espresso.

Il Direttore
Federico Ottolenghi

Convenzione per la concessione in gestione del centro sportivo "Falck Calcio" all'Associazione sportiva Posal Calcio per due anni e nove mesi, dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2007.

ART. 1

L'Amministrazione Comunale di Sesto San Giovanni affida la gestione del centro sportivo "Falck calcio" sito in V.le Edison 555, per il periodo dal 1° luglio

2003 al 30 giugno 2007 all'associazione sportiva Posal calcio di Sesto San Giovanni.

La gestione comprende in particolare i seguenti compiti ed operazioni da parte della società sportiva:

- sorveglianza, pulizia, manutenzione, mantenimento immobili ed impianti;
- uso dell'impianto nel rispetto della programmazione definita dall'Amministrazione Comunale;
- custodia e funzionamento di impianti, attrezzature e servizi annessi;
- pubblicizzazione e programmazione delle attività del centro sportivo;
- ordinaria manutenzione, intendendo con ciò tutte quelle operazioni, comprese le piccole riparazioni necessarie a mantenere gli impianti, gli arredi e le strutture nelle condizioni di efficienza (riparazioni di piccoli guasti con sostituzione e acquisto materiale occorrente, es. lampadine, rottura guarnizioni rubinetti, pulizia filtro docce, ecc.);
- intervento annuale sul manto erboso (semina);
- tenuta, del manto erboso (taglio erba) del Campo sportivo "Falck calcio" di V.le Edison 555;
- tutto il personale necessario per il funzionamento dei vari servizi (direzione - amministrazione - pulizia - custodia - conduzione impianti - assistenza igienico-sanitaria - personale tecnico, ecc.);
- funzionamento della segreteria.

ART. 2

L'Amministrazione comunale di Sesto San Giovanni si riserva di svolgere eventuali servizi di sorveglianza e di assistenza preordinata al miglior funzionamento della struttura, ferma restando l'esclusiva responsabilità della concessionaria nella conduzione dell'impianto nei confronti dell'Amministrazione comunale, dell'utenza e dei terzi.

ART. 3

Sono a carico della Concessionaria, con il contributo dell'Amministrazione comunale, tutte le spese derivanti dai consumi di energia elettrica, gas, combustibile, e acqua potabile.

A tal fine la Concessionaria continuerà a mantenere a proprio nome i contratti con gli enti erogatori di luce, acqua e riscaldamento.

L'impianto di riscaldamento e di produzione dell'acqua calda è gestito e mantenuto a cura esclusiva dell'Amministrazione comunale.

La manutenzione, anche ordinaria, dell'impianto di illuminazione, per la necessità di mezzi e professionalità specifiche, rimane a cura esclusiva dell'Amministrazione comunale.

ART. 4

L'Amministrazione comunale erogherà alla Concessionaria la somma annua di €. 23.240,56.=, importo leggermente superiore alla stima delle spese di ordinaria gestione (utenze €. 15.493,71.= e materiali di consumo €. 5.164,57.=) quale contributo a saldo dei consumi di tutto l'anno e comunque di tutti gli oneri a carico dell'Amministrazione Comunale (manutenzione straordinaria esclusa). A fronte della differenza tra le spese di ordinaria manutenzione e il maggior contributo che l'A.C. erogherà annualmente, la Concessionaria si impegna a realizzare nell'arco di ciascun anno opere di miglioria e di svecchiamento della struttura fino ad un importo massimo riconoscibile di €. 1.549,37.=.

Il contributo, verrà accreditato, in 4 (quattro) rate trimestrali uguali ogni anno, di cui le prime tre anticipate e la quarta a consuntivo, previa presentazione di rendiconto dei pagamenti effettuati nell'arco dell'anno sportivo;

Sono ammesse a rendiconto anche eventuali spese effettuate dall'Associazione per scopi sociali, con eventuali risparmi dalle spese di gestione, per una percentuale non superiore al 10% del contributo comunale.

Sono inoltre riconosciuti eventuali risparmi delle spese di gestione fino ad un massimo del 10% del risparmio effettuato.

ART. 5

La Concessionaria versa al Comune la somma annua anticipata di €. 500,00.= + I.V.A., a titolo di canone ricognitorio.

La Concessionaria ha l'obbligo di stipulare idonee polizze assicurative a copertura di tutti i rischi sopra elencati.

Tali polizze dovranno prevedere un capitale/massimale per sinistro non inferiore a € 516.456,90.= per danni a cose, e un massimale per sinistro non inferiore a €. 1.549.370,70.= per danni a persone, e adeguata polizza contro l'incendio. Copie delle polizze è prodotta al Comune senza ritorno.

A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, la Concessionaria provvederà alla costituzione di una cauzione di €. 2.582,28.= corrisposta in contanti o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

ART. 6

Sono a carico dell'Amministrazione comunale di Sesto San Giovanni tutti gli arredi, i materiali e le strutture che l'Amministrazione stessa ritenga necessari per il miglior funzionamento dell'impianto, nonché gli oneri di manutenzione

straordinaria e di quelli eventualmente occorrenti per l'adeguamento delle normative di sicurezza. L'Amministrazione con motivata apposita deliberazione da parte della Giunta Comunale può autorizzare, qualora riconosca condizioni di assoluta necessità ed urgenza, la Concessionaria a procedere autonomamente agli interventi necessari.

ART. 7

E' data facoltà alla concessionaria, con tutti gli oneri a proprio carico e fatte salva l'acquisizione delle specifiche autorizzazioni commerciali, sanitarie e di legge, di attivare l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di tipo analcolico con vendita limitata agli associati all'interno dell'impianto in gestione. Le autorizzazioni si intendono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività dell'impianto sportivo.

ART. 8

La Concessionaria ha facoltà, assumendosene tutti gli oneri e acquisendo le necessarie autorizzazioni, di fare effettuare pubblicità con striscioni o altri mezzi simili nell'impianto in concessione, in modo compatibile con il corretto uso delle strutture e previo pagamento dell'imposta di legge.

ART. 9

La Concessionaria risponde di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, per le mansioni assunte.
E' facoltà della Concessionaria interrompere l'uso del Centro nei casi di disfunzione, prendendo le immediate precauzioni del caso, segnalando per iscritto ogni difetto di funzionamento al Comune.

ART. 10

Le società utilizzatrici sono direttamente responsabili dell'impianto sportivo durante lo svolgimento delle loro attività.

Tutte le componenti usufruenti comunque dell'impianto per le attività. in esso previste, devono garantire la presenza dei rispettivi tecnici competenti e responsabili.

ART. 11

Una volta acquisita, da parte dell'A.C., l'agibilità sull'impianto da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza, è facoltà della Concessionaria, consentire l'ingresso al pubblico, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni di legge, anche a pagamento.

La Concessionaria è responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale di ogni danno causato ai beni concessi in gestione e di ogni danno all'utenza, al proprio personale, o a terzi in dipendenza e/o conseguenza della gestione degli impianti.

La Concessionaria si assume inoltre il rischio di danni derivanti da incendio o altra causa.

ART. 12

L'attività dell'impianto è definita ogni anno di concerto con l'Amministrazione comunale, che stabilisce gli orari e società usufruenti dell'impianto.

Per tali attività predefinite, l'accesso e l'utilizzo dell'impianto sportivo è subordinato alla presentazione dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio sportivo comunale alle società, sulla base della programmazione definita dall'Amministrazione comunale per la stagione agonistica.

Le tariffe in vigore per l'uso del campo da parte di associazioni e società sportive diverse dal gestore, sono determinate con separato atto dell'A.C. a cui si rimanda.

Il relativo introito sarà corrisposto per il 25% al Comune e per il 75% al Concessionario, con le seguenti modalità: l'A.C. si farà carico di introitare l'intera somma, di cui tratterrà il 25% ed il restante 75% verrà corrisposto alla Concessionaria, fatto salvo l'adempimento degli obblighi di natura pecuniaria derivanti dalla convenzione.

ART. 13

La Concessionaria nei giorni feriali deve riservare gratuitamente almeno 15 ore settimanali mattutine, per l'attività scolastica o per altre categorie di utenti, ed almeno 10 ore settimanali pomeridiane nella fascia oraria dalle ore 14.00 alle ore 16.00, per le attività promozionali di base e agonistiche da parte delle società sportive, salvaguardando gli orari delle società che attualmente utilizzano l'impianto.

Le ore di utilizzo di cui al comma precedente sono assegnate direttamente dall'Amministrazione comunale.

Inoltre sei giornate all'anno dovranno essere riservate gratuitamente all'Amministrazione Comunale, rispettando giorni ed orari dei calendari federali ed impegni di tornei precedentemente comunicati al Servizio Sport.

ART. 14

In caso di cattivo tempo la Concessionaria ha la facoltà di proibire l'accesso al terreno di gioco, al fine di salvaguardare lo stesso.

ART. 15

Tutte le manifestazioni che si effettueranno nell'impianto sportivo dovranno essere strettamente attinenti alla destinazione dello stesso.

Diversa utilizzazione dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune.

ART. 16

Costituisce causa di risoluzione l'inadempienza ad una o più clausole della presente concessione e del "Regolamento per la concessione degli impianti sportivi di proprietà comunale".

L'Amministrazione comunale potrà senz'altro procedere alla revoca della concessione per una delle seguenti cause:

- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- gravi inadempienze di servizio quale l'insufficienza di personale rispetto al numero dichiarato necessario o rispetto alla frequenza o qualità del servizio;
- abbandono del servizio e/o chiusura totale o parziale, anche temporanea dell'impianto, senza giustificato motivo;
- ripetuta violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo;
- mancato versamento delle retribuzioni o dei contributi previdenziali e assicurativi anche in riferimento al personale stagionale o avventizio;
- mancata stipula delle previste assicurazioni.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la presente convenzione dando avviso scritto alla concessionaria con un anticipo di 3 mesi, qualora per ragioni di pubblico interesse esprima una diversa valutazione sulla destinazione dell'impianto e sulle modalità di gestione.

ART. 17

Il contratto di concessione della gestione potrà essere risolto anticipatamente con il consenso di entrambe le parti e previa regolamentazione dei rapporti conseguenti da stabilire di comune accordo. L'accordo dovrà comunque garantire la continuità del servizio.

La Concessionaria potrà rinunciare alla concessione, dandone preavviso all'Amministrazione comunale 180 giorni prima, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il canone di concessione dovrà comunque essere corrisposto fino alla data della effettiva riconsegna del bene.

ART. 18

Le spese contrattuali derivanti dal presente atto, sono assunte a carico del Comune.

Sesto San Giovanni,

Per l'Amministrazione Comunale
Calcio

Per l'Associazione sportiva Posal